



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Provincia di Trento

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SERVIZIO EDILIZIA

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

Numero generale **398** di data **17/03/2026**

Oggetto: **L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii. - D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg. Approvazione delle graduatorie relative alle domande di locazione alloggio pubblico promosse da cittadini comunitari ed extracomunitari nel periodo 15 ottobre 2025 – 17 dicembre 2025.**

Assunta da:

Pergine Valsugana, 17 marzo 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Francesca Carneri

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii. - D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg. Approvazione delle graduatorie relative alle domande di locazione alloggio pubblico promosse da cittadini comunitari ed extracomunitari nel periodo 15 ottobre 2025 – 17 dicembre 2025.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Premesso che l'art.1 comma 1 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii. indica gli Enti locali quali soggetti preposti all'attuazione della politica provinciale della casa a favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione.

Visto l'art. 5 comma 1 della L.P. 7 novembre 2005, n.15 e ss.mm.ii. che dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) sono locati da ITEA S.p.A. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli Enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dai medesimi.

Richiamati gli artt. da 2, 3 e 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 - D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg.- riguardanti i requisiti necessari, modalità e termini di presentazione delle domande e casistiche concesse di variazione del nucleo familiare dopo la presentazione della domanda.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1435 di data 26.09.2025 sono stati fissati i termini, per l'edizione 2025, per la raccolta delle domande di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile dal 15 ottobre 2025 al 17 dicembre 2025.

Atteso che, nel periodo di presentazione dal 15.10.2025 al 17.12.2025, sono state inviate correttamente con il portale della Provincia Autonoma di Trento "Stanza del Cittadino" n. 25 domande di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile, identificazione avvenuta tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, Carta d'Identità elettronica o CNS, di cui 14 da cittadini comunitari e 11 da cittadini extracomunitari.

Richiamato l'art. 7 del Regolamento D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg. e ss.mm.ii. "*Formazione e approvazione delle graduatorie*" ed in particolare il comma 4 il quale dispone che "*Le graduatorie sono approvate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande e producono i loro effetti dal giorno successivo alla pubblicazione. Le graduatorie hanno validità ed efficacia fino all'esaurimento delle stesse o all'assegnazione di tutti gli alloggi e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria successiva.*".

Dato atto che con nota prot. n. 4730 di data 25.02.2026 il Servizio coesione territoriale, politiche abitative, valorizzazione del capitale sociale trentino all'estero della Provincia Autonoma di Trento ha segnalato un cambio dichiarazione ICEF 2025 (da 0,1304 a 0,1284) che ha portato il punteggio della domanda ID 25-2-12639809, presentata in data 17.11.2025 prot. n. 23020, a subire una variazione di un punto.

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 71 di data 23.07.2018 avente ad oggetto "*Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ed individuazione della percentuale minima di pratiche da sottoporre a controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445*" parzialmente modificata dal Decreto del Presidente n. 39 dd. 06.03.2025.

Preso atto che il procedimento di controllo, effettuato su tutte le domande presentate, si è concluso con verbale ID 134073224 di data 16.03.2026.

Dato atto che, a seguito dei controlli effettuati così come indicato nel verbale di chiusura dei controlli, la domanda ID 25-2-12556414 presentata con prot. 22231 dd. 04.11.2025, è stata dichiarata inammissibile alla graduatoria con la determinazione n. 394 dd. 13.03.2026 ai sensi dell'art. 6 (Titolo II – Capo I "Procedura per l'assegnazione degli alloggi a canone sostenibile") del regolamento D.P.P. 12.12.2011, n. 17-75/Leg. "*Inammissibilità della domanda*" comma 1 lett. b) il quale prevede che la domanda di locazione alloggio pubblico è inammissibile "*se il soggetto richiedente e i suoi obbligati in solido ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, della legge provinciale sono insolventi, a qualunque titolo, nei confronti di ITEA s.p.a.*".

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1276, di data 15 giugno 2007 ove si prevede la predisposizione di graduatorie separate per i cittadini extracomunitari.

Atteso che, in applicazione dei criteri stabiliti dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e dal Regolamento e a seguito delle risultanze di cui sopra nonché delle correzioni operate su espressa richiesta degli interessati, si è proceduto alla formazione delle graduatorie in oggetto nei termini di cui all'Allegato "A" e Allegato "B" che riguardano le domande inserite con il relativo punteggio calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 3 del D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg..

Richiamato l'art. 5 comma 2 della L.P. 7 novembre 2005, n.15 e ss.mm. il quale prevede che può ottenere in locazione a canone sostenibile il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda "*a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;*
b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;
c) appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione; per l'accesso agli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio;
c bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo quanto definito dal regolamento di esecuzione ; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale;
c ter) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
c quater) assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale."

Richiamato l'art. 5 comma 2 bis della L.P. 7 novembre 2005, n.15 e ss.mm. il quale prevede che "*Per l'accesso agli alloggi di cui al comma 1 sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019.*"

Considerato che il cittadino extracomunitario che intende beneficiare di contributi in materia di edilizia pubblica deve essere titolare, al momento della presentazione della domanda, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno almeno biennale come stabilito dall'art. 40, comma 6, del T.U. sull'immigrazione, oltre ad essere in costanza di lavoro (dipendente o autonomo) o – secondo la previsione provinciale – iscritto alle liste dei Centri per l'impiego.

Dato atto che, nel rispetto della normativa vigente per la tutela della privacy, non vengono indicati i nominativi dei richiedenti sulle graduatorie bensì identificativo ID del programma informatico Sistema Edilizia Abitativa Pubblica EPU della Provincia Autonoma di Trento e protocollo.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 15 del 11.02.2026.

Vista la L.P. 7.11.2005, n. 15 e ss.mm.ii e il regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 approvato con D.P.P. 12 dic. 2011, n. 17-75/Leg. e ss.mm.ii.

Vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2026 - 2028 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 47 di data 16.12.2025

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 di data 16 dicembre 2019.

Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Visto il Decreto del Presidente n. 226 di data 29 dicembre 2025 con il quale la sotto firmata è stata nominata Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Visto il Decreto del Presidente n. 54 dd 27.03.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 di data 30 dicembre 2014.

Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 di data 12 novembre 2024 e dal Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2026 - 2028 approvato con decreto del Presidente n. 1 di data 16 gennaio 2026.

DETERMINA

1. di approvare le graduatorie relative alle domande presentate dal 15 ottobre 2025 al 17 dicembre 2025 da cittadini comunitari ed extracomunitari ai sensi della L.P. 7 novembre 2005, n.15 e ss.mm.ii. per la locazione di alloggio pubblico, come risulta dall'Allegato "A" e dall'Allegato "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto non viene inserita nelle graduatorie la domanda ID 25-2-12556414 presentata con prot. 22231 dd. 04.11.2025, in quanto è stata dichiarata inammissibile con la determinazione n. 394 dd. 13.03.2026;
3. di dare atto che l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi sull'Albo telematico della Comunità Alta Valsugana e Bersntol nonché sul sito istituzionale della Comunità e che le graduatorie saranno in visione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, cui si accede previo appuntamento;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.P. 12 dic. 2011, n. 17-75/Leg. e ss.mm.ii., le graduatorie producono i loro effetti dal giorno successivo alla pubblicazione. Le graduatorie hanno validità ed efficacia fino all'esaurimento delle stesse o all'assegnazione di tutti gli alloggi e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria successiva;
5. di dare atto che chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo esecutivo dell'Ente Locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione di approvazione delle graduatorie;
6. di dare atto che lo scorrimento delle graduatorie avverrà secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del regolamento D.P.P. 12 dic. 2011, n. 17-75/Leg. e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che sul presente provvedimento non viene richiesta l'espressione del visto di regolarità contabile come previsto dall'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 di data 16 dicembre 2019;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29. del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FC/ic/ap